

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4327 del 01/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ME YU MA PLAST s.r.l. per impianto destinato ad attività di trasformazione e lavorazione di materie plastiche ubicato in Via La Cascina n. 6/A, 40058, Comune di Malalbergo (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4437 del 30/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ME YU MA PLAST s.r.l. per impianto destinato ad attività di trasformazione e lavorazione di materie plastiche ubicato in Via La Cascina n. 6/A, 40058, Comune di Malalbergo (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ME YU MA PLAST s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di trasformazione e lavorazione di materie plastiche sito a Malalbergo, in via La Cascina n. 6/A, 40058, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 3308 del 28/6/2018, con scadenza di validità in data 6/7/2033, e rilasciato dal SUAP Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 16774 del 6/7/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Malalbergo;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Proseguimento senza modifiche di comunicazione in materia di rifiuti. Soggetto competente ARPAE - AACM.
  - c) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
  - d) Proseguimento senza modifiche di comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Malalbergo.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae n. del 3308 del 28/6/2018, con scadenza di validità in data 6/7/2033, e contestualmente richiede al SUAP Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
  - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B, C e D al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
  - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>3</sup>;
  - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
  - 6) Obbliga la ME YU MA PLAST s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
  - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La ME YU MA PLAST s.r.l., C.F. e P.IVA 02345541201, con sede legale e operativa in Comune di Comune di Malalbergo, via La Cascina 6/A, c.a.p. 40058, ha presentato, nella persona di Alessandro Poletti, in qualità di procuratore speciale di ME YU MA PLAST s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 23/12/2020 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota del 23/12/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 186970 del 23/12/2020, confluita nella **Pratica Sinadoc 2387/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 93517 del 15/6/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata con Determinazione n. 3308 del 28/6/2018.
- L'impianto oggetto di autorizzazione unica ambientale non è stato assoggettato alla procedura di verifica ambientale (Screening), in quanto il gestore ha dichiarato di trattare una quantità di rifiuti inferiore alle 10 tonn/giorno<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Punto B2 50 allegato B 2 legge regionale 4 del 20/04/2018

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup> ammontano a € 251,60 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: nulla dovuto (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – proseguimento senza modifiche comunicazione in materia di rifiuti: nulla dovuto per questo atto, fatti salvi gli oneri annuali prescritti nell'allegato stesso.

All.C – modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

All.D – proseguimento senza modifiche impatto acustico: nulla dovuto (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 17/8/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>8</sup> Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ME YU MA PLAST Srl**  
**Comune di di Malalbergo via La Cascina 6/A.**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di Via la Cascina classificato dal Comune di Malalbergo (visto il parere di Hera S.p.A.<sup>1</sup>), scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone e acque meteoriche non contaminate provenienti dai piazzali esterni. Quest'ultime acque sono prive di trattamento in quanto l'azienda intende depositarvi i rifiuti (solidi) e le materie prime seconde (solide) attraverso l'utilizzo di cassoni chiusi e bigbags dotati di cappuccio impermeabile.

La rete fognaria è dotata di pozzetto di ispezione e campionamento e relativo sistema di intercettazione e chiusura in caso di sversamenti pertanto soddisfano quanto indicato al punto A2.3 lett. c) della Delibera Regionale n°1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo Prot. n° 6972 del 21/04/2018<sup>2</sup>, visto anche il parere di Hera S.p.A. Prot. 10106 del 30/01/2018, con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in atti ARPAE PGB02270/2018 del 30/01/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 4618/2018

Documento redatto in data 28 giu 2018

<sup>1</sup>Prot. 10106 del 30/01/2018 in atti ARPAE PGB09494/2018 del 23/04/2018

<sup>2</sup>



**COMUNE DI MALALBERGO**  
**BOLOGNA**

**Settore**  
**Pianificazione e Gestione**  
**del Territorio**

Prot. 6972/18

Malalbergo, 21/04/2018

Trasmessa via PEC

Spett.le  
ARPAE  
Via San Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

e, p.c.

Allo S.U.A.P.  
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura  
Via San Donato n. 199  
40057 Granarolo dell'Emilia BO  
[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**Oggetto: PARERE** per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 1448/2018. Richiedente ditta ME YU MA PLAST s.r.l. - Malalbergo BO Via La Cascina n. 6/A.

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 19/01/2018 prot. n. 1448 dalla Ditta ME YU MA PLAST s.r.l. con sede a Malalbergo in via La Cascina n. 6/A, P. IVA e codice fiscale n. 02345541201, relativa alla nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi a Malalbergo (BO) in via La Cascina 6/A;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole condizionato rilasciato in data 30/01/2018, protocollo n. 10106, da parte di HERA S.p.A.;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'AUA relativa alla nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi a Malalbergo (BO) in via La Cascina 6/A da parte della ditta ME YU MA PLAST s.r.l..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Geom. Federico Ferrarato**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 30 gennaio 2018  
Prot. n. 10106

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 22-01-2018 Num. prot.: 0007157  
PA&S numero 11/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "MeYuMa Plast Srl" - Nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi in Comune di Malalbergo (BO) in Via La Cascina n.6/A. Terre di Pianura, Unione dei Comuni – Riferimento SUAP: 1448/2018**  
*Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Mandrioli Marcello in qualità di rappresentante legale della Ditta **"MEYUMA PLAST SRL"** Cod. Fisc. / p. IVA 02345541201 con sede legale in Malalbergo (BO) in Via La Cascina n°4 in merito all'attività di recupero di materie plastiche da insediarsi in VIA LA CASCINA n°6/A - Comune di Malalbergo (BO);

verificato dalla documentazione presentata che:

- la ditta "MeYuMa Plast Srl" esercita, attualmente, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel sito ubicato in Comune di Malalbergo (BO), in Via La Cascina n.4;
- la ditta intende spostare l'attività di recupero rifiuti non pericolosi nel nuovo sito ubicato in Via La Cascina n.6/A;
- le tipologie di rifiuti che intende trattare nel nuovo sito sono le stesse trattate nel sito attuale, vale a dire: tipologia 6.1 (rifiuti di plastica, imballaggi e contenitori, esclusi quelli per fitofarmaci e presidi medico chirurgici), e tipologia 6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche);
- l'attività consiste in trattamento meccanico (macinazione, vagliatura, separazione e selezione) al fine di ottenere un prodotto idoneo per il riutilizzo come materia prima seconda;
- le materie plastiche che verranno principalmente trattate sono: polietilene, polipropilene e, in misura minore, ABS (no plastiche clorurate);
- il sito è costituito da un capannone di circa 620 mq di superficie interna, all'interno del quale verrà effettuata la totalità delle attività di recupero rifiuti, e dagli annessi uffici con relativi servizi igienici;

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO  
[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)



preso atto della dichiarazione che la ditta immetterà nella pubblica fognatura di Via La Cascina esclusivamente acque reflue provenienti dai servizi igienici, e che l'attività non recapiterà nello scarico oggetto della presente alcun tipo di sostanza pericolosa;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via La Cascina n°6/A - Malalbergo, dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi meteorici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

*Firmata digitalmente*

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Giannicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ME YU MA PLAST Srl**  
**Comune di Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina 6/A.**  
**ALLEGATO B**

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.152/2006**  
**ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non**  
**pericolosi destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup>, in sede di istanza di A.U.A, dell'impresa ME YU MA PLAST Srl sede legale e operativa in Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina 6/A.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: R3 - Classe 6.

### **1. Motivazione**

ME YU MA PLAST Srl, ha presentato tramite il S.U.A.P. Nuovo Circondario Imolese istanza di A.U.A con nota agli atti di questa ARPAE-SAC di Bologna in data 22/01/2018 al PGB0/2018/1561 e s.i., nella quale è ricompresa anche la comunicazione di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06.

### **2. Descrizione impianto**

I centro di recupero rifiuti in oggetto ricade in Comune di Malalbergo in via La Cascina 6/A, identificato dal NCT Foglio n. 19, mappali n. 127/3 e 226, la superficie complessiva occupata è di 3.062 mq, dei quali 694,13 mq sono al coperto: questa porzione di superficie è infatti occupata da un capannone, la cui estensione è di circa 620 mq, e dagli annessi uffici con relativi servizi igienici, la cui estensione è di circa 72 mq; inoltre, è prevista l'installazione di una tensostruttura la cui estensione è di circa 60 mq; Il fabbricato e l'area ricadono in "Ambiti produttivi comunali esistenti ASP-C" del RUE vigente; e non ricade nelle disposizioni di cui al Piano stralcio per il sistema idraulico "Navile – Savena Abbandonato" e Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Reno;

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

Per quanto riguarda il Piano di Coordinamento Provinciale PTCP l'area è normata all'art. 4.3 "Fasce di tutela fluviale (FTF);

Lo stesso articolo 4.3 punto 6.(P) del PTCP prevede l'ammissibilità di interventi edilizi all'interno delle fasce di pertinenza fluviale all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29.6.1989 e costituiscono Territorio urbanizzato al 11.2.2003;

Per quanto riguarda il Piano di gestione del rischio alluvioni l'area oggetto di intervento è classificata come P3.H (Alluvioni frequenti);

Per quest'ultimo aspetto il proponente in data 09/03/2018 ha presentato al Comune di Malalbergo le misure mitigative in caso di evento alluvionale, sulla base di dette misure il Comune ha espresso parere favorevole<sup>1</sup> prot. 7206/2018 con prescrizioni recepite nel presente atto.

L'attività di recupero di cui alle tipologie 6.1 (rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici) e tipologia 6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche), consiste principalmente nel trattamento meccanico mediante la macinazione, vagliatura, separazione e selezione, al fine di ottenere un prodotto idoneo per il riutilizzo come materia prima secondaria. All'interno dell'edificio sono presenti 2 estrusori-granulatori per la produzione di granuli a partire dal materiale proveniente dai precedenti trattamenti. L'attività di recupero [R3] nella quale è ricompresa implicitamente anche l'operazione R13<sup>2</sup>, mira ad ottenere materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e nel rispetto del DM 5/2/98, così come modificato dal DM 186/2006. Le materie prime seconde ottenute sono costituite principalmente da polietilene, polipropilene e, in misura minore, ABS. Questi materiali verranno riutilizzati nel campo dell'industria della plastica e comunque in attività (artigianali o industriali) che richiedano l'impiego di questo tipo di materiale.

Il gestore ha dichiarato che le quantità complessive di trattamento giornaliero non supererà le 10 tonn/giorno, mentre la quantità annuale richiesta è pari a 2900 tonn/a.

### **3. Valutazioni dell'Ufficio**

Si propone l'iscrizione dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

### **4. Attestazione**

Si attesta l'iscrizione della società ME YU MA PLAST Srl sede legale e operativa in via La Cascina 6/A in Comune di Malalbergo (BO), al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di

---

<sup>1</sup> ivi allegato al presente atto acquisito agli atti con PGB0/2018/9917;

<sup>2</sup> Come propedeutica all'operazione R3;

recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n°. 1561/2018 del 22.01.2018.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

## 5. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione e prescrizioni:

### Prescrizioni:

**Rischio alluvioni:** Dovranno essere adottati da parte della Ditta proponente tutti gli accorgimenti, procedure e misure mitigative indicate nella relazione presentata al Comune in data 09/03/2018 a corredo delle valutazioni degli impatti ambientali in caso di alluvione.

### Condizioni di gestionali

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>6</sup>:

			t/a	mc (*)
<b>ALLEGATO</b>	<b>1.1</b>	<b>DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>		
<b>OPERAZIONE DI RECUPERO ed ATTIVITÀ'</b>	<b>R3</b>	<b>RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE</b>	<b>2900</b>	<b>695</b>
TIPOLOGIA ATTIVITÀ' ed	<b>6.1/3</b>	Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [200139] [191204].		
TIPOLOGIA ATTIVITÀ' ed	<b>6.2/3</b>	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203].		

\* Capacità di stoccaggio impianto

### Operazione di recupero R3

b) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R3, pari a 2.900 tonnellate/anno.

<sup>6</sup> le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

- c) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R3) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- **6.1/3** "Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3]. 6.1.4 Caratteristiche delle materie"

- **6.2/3** "Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3]."

- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;

## 6. Condizioni generali

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- f) La quantità massima giornaliera di rifiuti conferibili all'impianto e destinati ad operazioni di recupero R3, non deve superare le 10 tonn/giorno. L'eventuale superamento di detta soglia comporterà l'attivazione delle procedure di verifica (screening) ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m. e della L.R. 4/2018.
- g) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

## 7. Avvertenze

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente<sup>7</sup>, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>8</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario
- Banca Unicredit spa - sul conto corrente IT 05 T 02008 02435 000104059154**
- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>9</sup>.

## 8. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, è quella allegata alla domanda di AUA<sup>3</sup> e s.i.

redatto in data 27/06/2018

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

<sup>3</sup> Al PGBO/2018/1561 del 22/01/2018





COMUNE DI MALALBERGO  
BOLOGNA

Settore  
Pianificazione e Gestione  
del Territorio

Prot. /18

Malalbergo, 27/04/2018

Trasmessa via PEC

Spett.le  
ARPAE  
Via San Felice 25  
40122 Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

e, p.c. Allo S.U.A.P.  
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura  
Via San Donato n. 199  
40057 Granarolo dell'Emilia BO  
[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**Oggetto: PARERE COMPATIBILITA' URBANISTICA** per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 1448/2018. Richiedente ditta ME YU MA PLAST s.r.l. - Malalbergo BO Via La Cascina n. 6/A.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 19/01/2018 prot. n. 1448 dalla Ditta ME YU MA PLAST s.r.l. con sede a Malalbergo in via La Cascina n. 6/A, P. IVA e codice fiscale n. 02345541201, relativa alla nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi a Malalbergo (BO) in via La Cascina 6/A;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Atteso che:
  - il fabbricato e l'area ricadono in "Ambiti produttivi comunali esistenti ASP-C" del RUE vigente;
  - l'area non ricade nelle disposizioni di cui al Piano stralcio per il sistema idraulico "Navile - Savena Abbandonato";
  - l'area non ricade nelle disposizioni di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Reno ;
  - l'area ricade nelle disposizioni di cui all'art. 4.3 "Fasce di tutela fluviale (FTF) del PTCP;
  - l'area è inserita quale P3.H (Alluvioni frequenti) del Piano di gestione del rischio alluvioni;
- Visto il punto 6.(P) dell'art. 4.3 del PTCP che prevede l'ammissibilità di interventi edilizi all'interno delle fasce di pertinenza fluviale all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29.6.1989 e costituiscono Territorio urbanizzato al 11.2.2003;
- Viste le considerazioni in data 9.3.2018 da parte del proponente sulle valutazioni degli impatti ambientali in caso di alluvione e le relative misure mitigative;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 2018-04-27 13:21:48.0, PGBO/2018/9917





**COMUNE DI MALALBERGO**  
**BOLOGNA**

*Settore*  
*Pianificazione e Gestione*  
*del Territorio*

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Alla compatibilità urbanistico/edilizio dell'intervento proposto e conseguentemente al rilascio dell'AUA relativa alla nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi a Malalbergo (BO) in via La Cascina 6/A da parte della ditta ME YU MA PLAST s.r.l..

Dovranno essere adottati da parte della Ditta proponente tutti gli accorgimenti, procedure e misure mitigative indicate nella relazione presentata a corredo delle valutazioni degli impatti ambientali in caso di alluvione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Geom. Federico Ferrarato**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ME YU MA PLAST Srl**  
**comune di Malalbergo - via La Cascina n° 6/A**

**ALLEGATO C**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione e lavorazione di materie plastiche e di recupero svolta dalla società ME YU MA PLAST Srl nello stabilimento posto in comune di Malalbergo, via La Cascina n° 6/A, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società ME YU MA PLAST Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: LINEA MACINAZIONE

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9,5 m
Durata massima .....	16 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

EMISSIONE E2  
PROVENIENZA: LINEA ESTRUSIONE GRANULAZIONE

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9,5 m
Durata massima .....	24 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: depuratore multifiltro

---

### EMISSIONE E3

PROVENIENZA: PULITURA TRAFILE

Portata massima ..... 300 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 9,50 m  
Durata massima ..... 6 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) ... 20 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) ..... 100 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) ..... 35 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di concentrazione sono riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso pari al 6%.

Impianto di abbattimento: postcombustione termica

La temperatura di combustione dovrà essere superiore a 750 °C; dovrà essere predisposto un sistema di registrazione in continuo della temperatura di combustione.

I fumi dovranno avere un tempo di permanenza nel poscombustore superiore a 0,6 secondi

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata, temperatura e pressione;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096: 2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E3 deve essere comunicata a questa Agenzia con un

anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E3 e comunque non oltre il 31/08/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ME YU MA PLAST Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2 ed E3.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ME YU MA PLAST Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

Pratica Sinadoc n°2387/2021

Documento redatto in data 17/08/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ME YU MA PLAST Srl**  
**Comune di Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina 6/A.**  
**ALLEGATO D**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società/ditta ME YU MA PLAST Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Malalbergo (BO), (Delibera del Consiglio n° 4 del 5.02.2004 approva La Classificazione Acustica del territorio comunale e con successiva deliberazione n. 27 del 29.03.2007 il Consiglio Comunale ne approva l'aggiornamento. Successivamente in data 23.05.2013 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento della classificazione acustica del Territorio Comunale a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale Comunale.

Visto che il Comune di Malalbergo non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto relazionato dal Dott. Vittorio Colamussi Tecnico in Acustica, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data Gennaio 2018 dal Dott. Vittorio Colamussi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società/ditta ME YU MA PLAST Srl relativamente all'impianto in oggetto.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 27/06/18

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**





## **VERBALE DI ISTRUTTORIA TECNICA**

VERBALE di istruttoria tecnica relativa allo studio per la Pre-Valutazione di Incidenza riguardante il progetto per l'avvio di una nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi in Comune di Malalbergo in via La cascina n. 6/A.

Richiedente: Mandrioli Marcello in rappresentanza della ditta ME YU MA PLAST s.r.l. con sede a Malalbergo (BO) in via La Cascina n. 6/A

Codice SITI NATURA 2000: IT4050024 SIC-ZPS "Biotipi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella".

### **Il Responsabile del Settore**

VISTA la documentazione pervenuta e presente agli atti;

VISTA la Direttiva 93/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTA la direttiva 2009/147/Ce "Eccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";

VISTO il D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTA la "Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE" pubblicata del novembre 2001;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "Disposizioni in materia ambientale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30/07/2007 avente ad oggetto "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04.";

VISTO il Decreto del Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17/10/2007 ad oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

ESAMINATA la "Pre-Valutazione di incidenza dell'intervento" redatta dal Sig. Poletti Alessandro, allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'avvio di una nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi in Comune di Malalbergo in via La cascina n. 6/A acquisita al protocollo del SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura n. 1448 del 21/01/2018, e trasmessa a questo ufficio in data 23/01/2018 (nostro protocollo n. 1346 del 23/01/2018) per gli adempimenti di competenza;

PRESO ATTO che l'area:

- è classificata dal RUE e dal PSC del Comune di Malalbergo in ambito ASP-C "Ambiti produttivi comunali esistenti";
- ricade nelle seguenti aree di rispetto e tutela:
  - Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
  - Zone di Protezione Speciale (ZPS)



**COMUNE DI MALALBERGO  
BOLOGNA**

*Medaglia al Merito Civile*

**Settore  
Pianificazione e Gestione  
del Territorio**

- Rete Natura 2000 codice IT4050024 "Biotipi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella;

SENTITO in merito il Servizio Aree, Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna il quale ha valutato che il progetto non abbia alcuna incidenza sull'habitat;

Per quanto sopra premesso,

### **SI ESPRIME**

parere **favorevole** alla Pre-Valutazione di Incidenza riguardante il progetto di per l'avvio di una nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi in Comune di Malalbergo in via La cascina n. 6/A presentata dal Sig. Poletti Alessandro su incarico del Sig. Mandrioli Marcello, legale rappresentante della Società ME YU MA PLAST s.r.l..

### **SI PRESCRIVE**

- che venga realizzata una barriera con rete ombreggiante di colore verde dell'altezza di metri 2,00 nel lato est del lotto, così da mascherare in parte l'impianto verso il Canale della Botte;
- che siano rispettate le indicazioni progettuali così come evidenziati nello studio esaminato;
- sia verificato, durante l'esecuzione dei lavori ed a conclusione degli stessi, il rispetto della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia;
- si proceda alla immediata interruzione dei lavori allorquando si dovesse riscontrare un'alterazione dell'Habitat non prevedibile in fase preliminare con contestuale segnalazione al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Malalbergo.

Malalbergo, lì 20/04/2018

Il Responsabile del Settore  
Geom. Federico Ferrarato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**